

PER IL RIENTRO

## Maternità ridotta dal bonus

DI CARLA DE LELLIS

Il bonus fiscale per il «rientro dei cervelli» riduce la maternità. Il reddito da prendere a base di calcolo dell'indennità di maternità della professionista rientrata dall'estero, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 238/2010 (riduzione dell'80% della tassazione), è quello ridotto in virtù del bonus, cioè il 20% dei compensi. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 4/2018 a risposta di un

quesito del consiglio nazionale degli ingegneri. I lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all'estero possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali tra cui, quella disciplinata dall'art. 2 della legge 238/2010. La norma stabilisce che, a fini Irpef, si considera il 20% del reddito percepito se si tratta di lavoratrici e il 30% se si tratta di lavoratori (l'art. 16 del dlgs n. 147/2015 ha poi ridotto lo sconto al 50%). Il consiglio nazionale degli ingegneri ha chie-

sto al ministero del lavoro di chiarire la corretta interpretazione dell'art. 70, comma 2, del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità), nell'ipotesi di soggetti rientrati in Italia e beneficiari del particolare incentivo fiscale. L'art. 70 stabilisce che l'indennità di maternità da riconoscere a una libera professionista è «pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno prece-

dente a quello dell'evento».

Il ministero precisa che il reddito di riferimento da considerare base di calcolo dell'indennità di maternità è quello «ridotto», in virtù del bonus fiscale, lo stesso cioè che deve anche essere dichiarato dal professionista alla cassa di previdenza. In tal modo, il reddito professionale su cui commisurare l'indennità di maternità coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali sul quale è effettuato il calcolo dei contributi soggettivi dovuti alla cassa di previdenza.

